

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: MARAN)

Roma, 9 settembre 2015

Sul disegno di legge:

(2029) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che l'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Georgia, si inserisce nel quadro del "partenariato orientale", avviato nel 2009 nell'ambito della Politica europea di vicinato, e costituisce una fase di ulteriore avanzamento nel processo di associazione politica e di integrazione economica con l'Unione europea, rispetto al precedente Accordo di partenariato e cooperazione del 1999. In particolare, l'Accordo, che si affianca a quelli già sottoscritti con l'Ucraina e con la Moldova, è finalizzato a stimolare l'adeguamento della Georgia agli *standard* normativi europei in molti settori, garantendo protezione dei consumatori, maggiori opportunità per piccole e medie imprese, diminuzione dei costi energetici, sviluppo delle energie rinnovabili, un migliore funzionamento del sistema giudiziario e garanzie di trasparenza. Sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea, l'Accordo, grazie all'incremento delle esportazioni verso l'Unione europea, la diminuzione dei prezzi delle merci, l'aumento del potere d'acquisto delle popolazioni e l'adeguamento delle normative interne, potrebbe comportare un aumento del prodotto nazionale lordo della Georgia del 4,3 per cento annuo, pari a 292 milioni di euro;

considerato che l'Accordo si compone di un preambolo, 432 articoli, 34 allegati tecnici e 4 protocolli, e in particolare che:

- il titolo I (articolo 2) fa riferimento al rispetto dei principi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, all'economia di mercato e allo sviluppo sostenibile;

- il titolo II (articoli da 3 a 12) prevede l'approfondimento del dialogo politico per facilitare una progressiva convergenza fra le Parti nei campi della sicurezza e della politica estera, con particolare attenzione ai crimini internazionali di competenza della Corte penale internazionale, alla stabilità regionale, alla prevenzione dei conflitti ed alla gestione delle crisi;

- il titolo III (articoli da 13 a 21) affronta aspetti relativi alla libertà, alla sicurezza ed alla giustizia, con particolare riferimento ai temi dei diritti umani, delle

Al Presidente
della 3^a Commissione permanente
S E D E

migrazioni, dell'asilo e della gestione delle frontiere, prevedendo altresì l'impegno delle Parti alla cooperazione giudiziaria, in materia di circolazione di persone e di lotta al crimine organizzato, al traffico di droga, al terrorismo;

- il titolo IV (articoli da 22 a 276), concernente la cosiddetta DCFTA (*Deep and Comprehensive Free Trade Agreement*), disciplina gli scambi e le questioni commerciali, e delinea i confini dell'area di libero scambio ampia e approfondita, contemplando, fra l'altro, norme per l'accesso al mercato, la soppressione di gran parte dei dazi doganali e misure anti-*dumping* per la tutela della proprietà intellettuale e delle indicazioni geografiche;

- il titolo V (articoli da 277 a 291) disciplina la cooperazione economica, prevedendo norme atte a facilitare il dialogo economico fra le Parti, la gestione delle finanze pubbliche e del controllo finanziario, la fiscalità e le statistiche;

- nel titolo VI (articoli da 292 a 382) vengono annoverati i molteplici settori di possibile cooperazione bilaterale, dai trasporti all'energia, dalla tutela ambientale alla politica industriale, dal diritto societario al turismo, dalla sanità pubblica alla formazione, dalle politiche occupazionali alla partecipazione del Paese caucasico alle agenzie e ai programmi dell'Unione europea

- il titolo VII (articoli da 383 a 402) reca norme in materia di assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo;

- il titolo VIII (articoli da 403 a 432) reca disposizioni istituzionali, generali e finali, prevedendo lo svolgimento di incontri periodici a livello ministeriale, la creazione di un Consiglio e di un Comitato di associazione, nonché la promozione di un comitato parlamentare apposito per lo scambio di vedute fra i membri dei rispettivi Parlamenti,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

Alessandro Maran